

TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE LAVORO

**RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI AL PRIMO
GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 354 CPC**

Per parte ricorrente:

VALENTI FRANCESCO, nato il 21.02.1973 a Mannheim (EE) e residente in Monza (MB) alla
Via A. Cantore 12, C.F.: VLNFNC73B21Z112R.

Rappresentato e difeso dagli avv.ti Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC
ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) e Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC
aldo.esposito@ordineavvocatita.it), elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in
Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

I legali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al
seguente numero di fax: 08119189944 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M), in persona del Ministro pro tempore;



- Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in persona del preposto Dirigente, legale rappresentante p.t.;

- Ambito territoriale provinciale di Monza e Brianza, in persona del preposto Dirigente, legale rappresentante p.t.

Tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano alla Via Carlo Freguglia, 1.

-RESISTENTI-

PREMESSE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato davanti al Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, il Sig. Valenti chiedeva di accertare il proprio diritto all'attribuzione di 6 punti (in luogo del minor punteggio di 0,60 punti) per il servizio militare prestato dal 15.06.1994 al 02.06.1995, non in costanza di nomina, ma successivamente al conseguimento dei titoli di accesso (diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, conseguito nell'A.S. 1991/1992, e diploma di qualifica professionale di montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi, ottenuto nell'A.S. 1989/1990), ai fini del corretto inserimento nella III fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA, per i profili di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Assistente Tecnico.

Nel contraddittorio con l'Amministrazione resistente, il Tribunale emetteva la sentenza n. 373/2023 (R.G. N. 445/2023), pubblicata in data 29/09/2023, con cui rigettava la richiesta del ricorrente, confermando il contenuto del D.M. n. 50 del 03.03.2021.



Procedimento d'appello

Il Sig. Valenti, con ricorso depositato in data 27/03/2024 (RG n. 320/2024), ha proposto appello dinanzi alla Corte d'Appello del Lavoro di Milano contro la sentenza n. 373/2023, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 958/1986 e dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994.

In particolare, sosteneva che:

- Il servizio militare dovesse essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato presso enti pubblici, come previsto dall'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 e dall'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).
- Il D.M. n. 50/2021 fosse in contrasto con queste norme superiori e andasse disapplicato, in quanto l'attribuzione di un punteggio inferiore per il servizio militare prestato "non in costanza di nomina" violava il principio di parificazione con il servizio pubblico.

“““““

Pronuncia della Corte d'Appello

Durante l'udienza del 05/06/2024, il Collegio ha rilevato d'ufficio la questione del litisconsorzio necessario con gli altri aspiranti inseriti nelle graduatorie.

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro (Presidente dott.ssa Monica Vitali), con sentenza n. 584/2024 pubblicata il 28/06/2024, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso



la causa al Primo Giudicante per mancata instaurazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari.

In particolare, la Corte di Appello di Milano ha così motivato:

“Sulla specifica questione oggetto di lite il Collegio richiama, condividendole, precedenti sentenze di questa Corte che hanno ravvisato la sussistenza del litisconsorzio necessario (sentenze nn. 1029/2023, 1031/2023, 1119/2023). Considerato che nel primo grado di giudizio gli altri soggetti collocati nella graduatoria, di cui viene chiesta la modifica quanto al posizionamento dell'appellante, non sono stati evocati in giudizio, in applicazione dell'art. 354 c.p.c. deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata e la causa deve essere rimessa avanti il primo Giudice. Il rilievo solo in appello del difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e la novità del contenzioso giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio (cfr., sulla regolazione delle spese in caso di applicazione dell'art. 354 c.p.c, Cass. 31/3/2022, n. 10485; Cass. 9/6/2017 n. 14495; cfr. anche Cass. 6/5/2021, n.11865)”.

Riassunzione del giudizio

Alla luce della decisione della Corte d'Appello, il Sig. Valenti vanta un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, richiedendo la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Monza, affinché si pronunci nel merito dopo aver garantito l'integrità del contraddittorio.

Per mero scrupolo difensivo, si osserva che la fondatezza del ricorso risulta non solo dal contenuto dell'atto introduttivo, ma dalla validazione conferita dalla Corte di Appello di Milano, che, in data 19.09.2023 con sentenza n.189/2023, condividendo le argomentazioni giurisprudenziali - tra le quali quella della Cassazione e del Consiglio di Stato sul riconoscimento del punteggio del servizio



militare - in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco, ha accertato e dichiarato il diritto dell'appellante "all'attribuzione del punteggio in ragione del servizio militare di leva obbligatorio".

^ ^ ^

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, gli scriventi difensori, in nome e per conto del Sig. Valenti Francesco, come sopra rappresentato e difeso, riassumono, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., il presente giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro di Monza, riferito all'*ambito territoriale presso cui l'istante è attualmente inserito in terza fascia ATA*, chiedendo l'accoglimento delle seguenti istanze:

Voglia l'Autorevole Giudicante, contrariis reiectis,

1) In via preliminare, sussistendo una posizione di controinteresse in capo al personale ATA nelle vigenti graduatorie di istituto di III Fascia A.T.A. della provincia di Monza, per i profili di Assistente Amministrativo (AA), Collaboratore Scolastico (CS), Assistente Tecnico (AT) e Operatore Scolastico, con riferimento a soggetti che verrebbero coinvolti dalla riformulazione delle menzionate graduatorie, autorizzare la notifica per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c., al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari;

2) Accogliere le domande già formulate in primo grado dal sig. Valenti Francesco nei seguenti termini:

-Previa disapplicazione della decretazione ministeriale che ha indetto le procedure di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, nella parte in cui prevede che solo il servizio militare di leva "prestato in costanza di rapporto di impiego" sia considerato come servizio effettivo, riconoscere pienamente il servizio militare non in costanza di nomina dall'istante maturato, attribuendo allo stesso il medesimo punteggio previsto per il servizio ATA "in costanza di nomina" (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).



-CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra per i profili d'interesse e alla migliore collocazione nelle vigenti graduatorie terza fascia ATA;

-Emettere ogni conseguenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;

-Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione agli scriventi legali antistatari, ex art. 93 c.p.c.

Si allegano al presente atto giudiziario:

- Copia della sentenza n. 373/2023 pubbl. il 29/09/2023 del Tribunale di Monza;
- Copia della sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, n. 584/2024;
- Rinnovata domanda di inserimento in terza fascia A.T.A. nella provincia di Monza;
- Copia dell'intero fascicolo processuale del giudizio R.G. 320/2024 della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, sfociato nella sentenza N. 584/2024.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che l'istante risulta esente dal pagamento della tassa.

Salvis iuribus.

Castellammare di Stabia, 23/09/2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

